

AS891 - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - SERVIZIO DI MARCATURE DELLE PARTITE TAVOLARI

Roma, 20 ottobre 2011

Provincia autonoma di Bolzano

Oggetto: segnalazione del 15 maggio 2010, integrata in data 11 agosto 2010, relativa all'offerta del servizio di marcatura delle partite tavolari.

Nell'esercizio dei poteri consultivi previsti dall'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella sua riunione del 12 ottobre 2011, ha ritenuto opportuno segnalare alcune distorsioni della concorrenza che potrebbero derivare dall'offerta, da parte dell'amministrazione provinciale in indirizzo, del servizio di marcatura delle partite tavolari, mediante il servizio telematico Openkat.

Preliminarmente, si osserva che l'informatizzazione del libro fondiario si inserisce nel più ampio contesto di semplificazione amministrativa codificato per la prima volta nel nostro ordinamento dalle leggi Bassanini ispirate, a loro volta, ai processi di armonizzazione legislativa di origine comunitaria.

E' evidente, infatti, che la consultazione dei dati del libro fondiario tramite un collegamento telematico risponda al più generale obiettivo di improntare l'agire amministrativo ai generali principi di efficienza ed efficacia mediante l'offerta ai cittadini di servizi dalla semplice ed immediata fruibilità.

L'impianto e la tenuta del libro fondiario sono espressione dell'esercizio della funzione pubblica, volta a garantire la pubblicità del sistema tavolare, riservata in via esclusiva alla Regione Trentino Alto Adige dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 e il cui esercizio è stato dalla Regione stessa delegato alla Provincia Autonoma di Bolzano.

In tale contesto, il servizio di marcatura delle partite tavolari, consistente nel monitoraggio di tutte le variazioni quotidiane che possono riguardare i beni immobili associati ad un nominativo, con attenzione ai dati relativi alle partite movimentate, nonché nell'incrocio delle varie rilevazioni e movimenti, su tutto il territorio regionale, con la previsione di un avviso automatico per l'utente abbonato al servizio citato, si configura come attività aggiuntiva rispetto al conseguimento del bene pubblico da parte della comunità, rappresentato, nel caso di specie, dall'accesso ai dati contenuti nel Libro fondiario.

Tale assunto appare comprovato da quanto affermato dal Consiglio di Stato che ha definito, fra gli altri, i servizi relativi agli archivi, servizi aggiuntivi rispetto all'uso normale del bene pubblico da parte dei cittadini, distinguendo, pertanto, il godimento del bene pubblico dalle attività a questo propedeutiche (C.Stato, sez. II, 22 febbraio 1997, n. 2983/96).

Pertanto, nell'ipotesi di cui si tratta, l'attività aggiuntiva, quale appunto la marcatura tavolare, si pone in rapporto di accessorietà rispetto al godimento, per via telematica, del sistema tavolare.

Si osserva, inoltre, che, come più volte ribadito dall'Autorità con segnalazioni anche di carattere generale e, in particolare, nella segnalazione *AS208-Sussidi incrociati nel trasporto pubblico locale*- in *Boll.* n. 3/2001, "*occorre procedere ad una corretta identificazione dell'estensione dell'intervento pubblico, nonché a una verifica degli spazi praticabili per una gestione concorrenziale dei servizi, così da consentire il dispiegarsi del confronto competitivo tra più operatori. E' quindi necessario che l'intervento pubblico sia circoscritto ai soli casi in cui l'iniziativa economica privata non risulti sufficiente.*"

Le amministrazioni locali devono, infatti, verificare periodicamente l'esistenza di condizioni per una gestione pienamente concorrenziale delle attività o dei servizi per i quali non è giustificata una riserva in favore dell'amministrazione stessa.

Laddove, pertanto, l'attività in questione sia remunerativa e vi siano, inoltre, soggetti interessati a fornire servizi analoghi in regime di concorrenza nel mercato, l'amministrazione deve consentire agli operatori economici interessati di fornire un servizio analogo alla cittadinanza.

Una diretta gestione pubblica, infatti, come evidenziato dall'Autorità nella segnalazione *AS569-Distorsioni concorrenziali nel mercato della fornitura dei servizi aggiuntivi per musei*, in *Boll.* n. 32/2009, potrebbe essere giustificata soltanto qualora si intenda rendere usufruibile una determinata attività che non sia rilevante sotto il profilo economico.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino